

MOZIONE IN MATERIA DI:

**COMPOSIZIONE NEGAZIONATA DELLA CRISI DI IMPRESA-
FIGURA dell' ESPERTO NEGOZIATORE**

PRESENTATORE:

Avv. ELENA DE ROSA, DELEGATO CONGRESSUALE (COA NAPOLI)

Il D.L n. 118 dello scorso 24 agosto 2021 ha introdotto la procedura della **composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, ovvero uno strumento finalizzato a superare la crisi in via stragiudiziale anche mediante la rinegoziazione dell'esposizione debitoria dell'imprenditore.

La composizione negoziata rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento ed è caratterizzato tra l'altro dal fatto che si affianca all'imprenditore un Esperto, terzo e indipendente e dotato di specifiche competenze, al quale è attribuito il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell'impresa.

La figura dell'esperto negoziatore è stata regolamentata con decreto-legge n. 118/2021 e decreto dirigenziale del 28/9/2021. L'art. 2 del predetto decreto-legge stabiliva che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'esperto in questione nell'accettare l'incarico, deve aver cura di verificare di essere in possesso delle specifiche competenze. Preliminarmente deve essere in

possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza per il ruolo di sindaco) e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento, da rapporti di natura personale o professionale.

La designazione dell'esperto, secondo quanto stabilito dall'art.3,6 comma del D.L.24 agosto n.118, convertito nella Legge 21 ottobre 2021 n.147, ed oggi confluito nell'art. 13 del codice della crisi, avviene ad opera di una Commissione costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano composta da tre membri nominati nelle persone e secondo le modalità indicate nello stesso comma 6.

L'esperto negoziatore deve avere molta esperienza e deve essere competente e conoscitore della materia, in particolare deve essere in possesso dei requisiti previsti al comma 3 dell'art. 13 del nuovo codice della crisi, il quale prevede che l'elenco presso le camere di commercio deve essere costituito da: *“gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei*

confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 e' altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28.9.2021 di cui al comma 2" (trattasi di requisiti di formazione ossia l'aver svolto un corso il cui numero di ore di formazione è 55, come previsto alla sezione IV dello stesso decreto).

Si ritiene che tali requisiti per il negoziatore siano eccessivamente stringenti e non permettano l'accesso agli elenchi tenuti dalle le Camere di Commercio di tanti esperti in possesso di adeguate conoscenze maturate in altre tipologie di procedure, non menzionate nell'articolo 13 al comma 3 del nuovo codice della crisi.

Pertanto, si propone il seguente

EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE

O

DISEGNO DI LEGGE

-All' art. 13 comma 3 del codice della crisi di impresa si chiede l'eliminazione della parte in cui recita: *gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.* (ovvero l'eliminazione dei tre casi).

Allo stato, in base ai Regolamenti ed alle indicazioni fornite per la produzione delle domande da parte degli interessati, non vi è uniformità tra gli ordini professionali in relazione alla identificazione delle figure ritenute idonee a dimostrare l'esperienza maturata.

Si aggiunga che con Circolare del Ministero della Giustizia del 29/12/2021, in ordine agli incarichi attestanti l'esperienza maturata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, sono state fornite istruzioni decisamente "restrittive", che danno rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale (e dunque escludendo l'incarico di curatore fallimentare); gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa sono i seguenti:

- 1) *commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;*
- 2) *attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) *gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;*
- 4) *advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;*
- 5) *advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;*

6) *advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in cnsI;*

7) *attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.*

In conseguenza della richiesta di modifica dell'art.13 dei CCI nei termini sudescritti, anche l'elencazione contenuta nella suddetta Circolare Ministeriale deve essere modificata.

Allo stato la citata elencazione nel novero delle esperienze richieste (almeno due):

- al punto 2) non deve contenere la limitazione alle sole imprese agricole;*
- deve essere considerato quale requisito di esperienza anche l'incarico svolto dal professionista nell'interesse di enti/società sia pubblici sia privati consistente nella conclusione di accordi/transazioni con i dipendenti/lavoratori di detti enti/società;*
- uno dei due requisiti richiesti può essere la comprovata attività di formazione nella crisi di impresa;*
- aver svolto incarichi giudiziari di recupero crediti nell'interesse di enti/società sia pubblici sia privati.*

Pertanto, si richiede una nuova elencazione dei requisiti di esperienza per la nomina ad Esperto Negoziatore.

Hanno collaborato all'elaborazione della presente mozione gli Avvocati:

ANTONIO TAFURI, ELENA DE ROSA, STEFANIA PAVONE, GIUSEPPE NAPOLITANO, ALTAMURA PASQUALE, CAPOCELLI LOREDANA, ANNUNZIATA FRANCESCO, CECERE ROSA, CELLAMMARE FRANCESCO, CIRUZZI FELICE, DI LORENZO PASQUALE, DI MARTINO ALESSANDRO, DI NATALE EDOARDO, FERRARA DIANA CATERINA, FRANCESCHINI ALDO, GARGIULO ALESSANDRO, MESSINA ANTONIO, PETRONE MARIA GRAZIA, PRISCO MARIA, SGOBBO CRISTINA, TRAPANESE PAOLO.

FIRMA DIGITALE del Presentatore: Avv. Elena De Rosa